

FONDO AGGIUNTIVO PENSIONI PER IL PERSONALE DEL BANCO DI SARDEGNA

“FAPBDS”

Iscritto alla Sezione Speciale dell’Albo dei Fondi Pensione tenuto dalla COVIP con il n. 1255



Documento sulle Anticipazioni

In vigore dal 01/06/2023

Ultima Revisione 18/05/2023

1. NORME GENERALI

L'erogazione delle anticipazioni è disciplinata dal Regolamento di Attuazione dello Statuto del FAPBDS, consultabile nel sito web del Fondo, che fissa, nel rispetto delle disposizioni contenute nel D.lgs. 05/12/2005, n. 252, i presupposti soggettivi e oggettivi per la loro concessione, sintetizzati nel presente documento che contiene anche l'elenco della documentazione da presentare a corredo della richiesta e di alcune risposte ai più ricorrenti quesiti proposti dagli iscritti.

L'art. 11, comma 7 del Decreto Legislativo del 05 Dicembre 2005, n° 252, consente agli aderenti alle forme pensionistiche complementari di chiedere un'anticipazione della posizione individuale maturata:

- a. in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75 per cento, per spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative a sé, al coniuge e ai figli per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
- b. decorsi otto anni di iscrizione a forme pensionistiche complementari, per un importo non superiore al 75 per cento, per l'acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile, o per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere a), b), c), e d) del comma 1 dell'articolo 3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, relativamente alla prima casa di abitazione, documentati come previsto dalla normativa stabilita ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
- c. decorsi otto anni di anzianità contributiva a forme pensionistiche complementari, per un importo non superiore al 30 per cento, per ulteriori esigenze degli aderenti.

Sull'importo erogato a titolo di anticipazione per **spese sanitarie**, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta, è applicata una **ritenuta a titolo d'imposta** con l'aliquota del **15% ridotta di 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione** a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali.

Sull'importo erogato a titolo di anticipazione per **acquisto prima casa e fattispecie assimilate o per altre finalità**, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta, si applica una **ritenuta a titolo di imposta del 23%**.

Le predette ritenute a titolo d'imposta si applicano limitatamente al montante maturato dal 1° gennaio 2007, data di entrata in vigore del D.lgs. 252/2005. Sul montante maturato prima di questa data si applica il regime fiscale tempo per tempo vigente.

Le somme percepite a titolo di anticipazione **non possono mai eccedere**, complessivamente, il 75% della posizione previdenziale maturata.

Gli importi ricevuti a titolo di anticipazioni **possono essere reintegrati** in qualsiasi momento anche mediante contribuzioni annuali eccedenti il limite di 5.164,57 euro. Sulle somme eccedenti il predetto limite, corrispondenti alle anticipazioni reintegrate, è riconosciuto un credito d'imposta pari alla ritenuta subita al momento della fruizione dell'anticipazione, proporzionalmente riferibile all'importo reintegrato.

Le domande di anticipazione possono essere inserite direttamente dall'aderente all'interno dell'area riservata del sito **www.fapbds.it**, o inoltrate al Fondo tramite PEC personale - Raccomandata A/R, o consegnate a mano presso gli uffici del Fondo previo appuntamento.

Il FAPBDS si riserva la facoltà di richiedere ulteriori documenti ritenuti necessari per la definizione della pratica.

Le anticipazioni possono essere concesse anche per spese già sostenute dal Partecipante purché effettuate nei 180 giorni antecedenti la data di ricezione della richiesta da parte del Fondo.

L'erogazione dell'anticipazione avverrà entro 90 giorni dalla ricezione della richiesta, salvo comunicazione di sospensiva da parte del Fondo per inidoneità e/o incompletezza della documentazione. In tal caso il suddetto termine di 90 giorni decorrerà nuovamente dal completamento della documentazione.

Nel caso di mancata produzione di tutta o parte della documentazione giustificativa, o nel caso in cui – in sede di controllo successivo all'erogazione - tutta o parte della documentazione prodotta risultasse inattendibile, il Fondo agirà per il recupero delle somme anticipate, previa messa in mora dell'aderente con diffida a sanare le irregolarità contestate ovvero a restituire le somme indebitamente percepite.

Si precisa che non saranno essere prese in considerazione ulteriori richieste di anticipazione - a prescindere dalla tipologia - in caso di mancata o solo parziale giustificazione (e quindi chiusura dell'iter) di precedenti anticipazioni.

In presenza di un contratto di finanziamento contro cessione di quote di stipendio, alla richiesta di anticipazione deve essere allegata l'attestazione di estinzione del debito firmata dalla finanziaria o, qualora il contratto sia ancora in essere, l'autorizzazione della società finanziaria all'erogazione dell'anticipazione a favore dell'aderente. In assenza di tale documentazione, l'anticipazione non potrà essere liquidata. Solo nel caso di richiesta di anticipazione per spese sanitarie, in assenza di liberatoria/autorizzazione, l'anticipazione sarà liquidata all'aderente nei limiti dei 4/5 dell'importo netto spettante; il restante 1/5 sarà trattenuto sulla posizione dell'iscritto a garanzia del debito residuo (art. 11 comma 10 del D. Lgs. 252/2005).

2. ANTICIPAZIONE PER ACQUISTO/COSTRUZIONE DELLA PRIMA CASA

2.1 DOCUMENTI DA PRESENTARE

2.1.1 ACQUISTO DA TERZI

Documentazione da presentare all'atto della richiesta di anticipazione per sé:

1. Modulo di richiesta anticipazione E1A1;
2. Copia di documento di identità in corso di validità e della tessera sanitaria dell'aderente;
3. Informativa relativa al trattamento dei dati personali sottoscritta dall'aderente;
4. Liberatoria o autorizzazione della finanziaria in caso di cessione del quinto;
5. Copia del contratto preliminare di compravendita;
6. Autocertificazione prima casa di abitazione da parte dell'aderente;
7. Autocertificazione del regime patrimoniale (necessaria solo in caso di acquisto col coniuge/unito civilmente);
8. Autorizzazione del Giudice Tutelare nel caso in cui il richiedente sia un soggetto minore o incapace.

In caso di richiesta di anticipazione per figlio/a, oltre alla documentazione di cui ai precedenti punti 1, 2, 3, 4, 5, deve essere presentata:

1. Copia di documento di identità in corso di validità e della tessera sanitaria del figlio/a;
2. Informativa relativa al trattamento dei dati personali sottoscritta dal figlio/a;
3. Autocertificazione attestante legame di parentela;
4. Autocertificazione prima casa di abitazione da parte del figlio/a;
5. Autocertificazione del regime patrimoniale da parte del figlio/a (necessaria solo in caso di acquisto col coniuge/unito civilmente);

Documentazione giustificativa da presentare a consuntivo:

- **Entro 30 giorni dalla data della stipula:**
Copia atto notarile di compravendita;
- **Entro 18 mesi dalla data di erogazione:**
Certificato di residenza o autocertificazione di residenza

2.1.2 COSTRUZIONE IN PROPRIO

Documentazione da presentare all'atto della richiesta di anticipazione per sé:

1. Modulo di richiesta anticipazione E1A1;
2. Copia di documento di identità in corso di validità e della tessera sanitaria dell'aderente;
3. Informativa relativa al trattamento dei dati personali sottoscritta dall'aderente;
4. Liberatoria o autorizzazione della finanziaria in caso di cessione del quinto;
5. Copia del titolo di proprietà o del contratto preliminare di compravendita del terreno;
6. Copia del permesso di costruire;
7. Copia del computo metrico oppure copia del contratto di appalto e/o dei preventivi di spesa da eseguire firmati per accettazione.
8. Autocertificazione prima casa di abitazione da parte dell'aderente;
9. Autocertificazione del regime patrimoniale (necessaria solo in caso di acquisto col coniuge/unito civilmente);
10. Autorizzazione del Giudice Tutelare nel caso in cui il richiedente sia un soggetto minore o incapace.

In caso di richiesta di anticipazione per figlio/a, oltre alla documentazione di cui ai precedenti punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, deve essere presentata:

1. Copia di documento di identità in corso di validità e della tessera sanitaria del figlio/a;
2. Informativa relativa al trattamento dei dati personali sottoscritta dal figlio/a;
3. Autocertificazione attestante legame di parentela;
4. Autocertificazione prima casa di abitazione da parte del figlio/a;
5. Autocertificazione del regime patrimoniale da parte del figlio/a (necessaria solo in caso di acquisto col coniuge/unito civilmente).

Documentazione giustificativa da presentare a consuntivo:

- ***Entro 30 giorni dalla data indicata di ultimazione dei lavori:***
Copia delle fatture e dei relativi bonifici attestanti le spese sostenute;
- ***Entro 18 mesi dalla data di erogazione:***
Certificato di residenza o autocertificazione di residenza.

2.1.3 ACQUISIZIONE IN COOPERATIVA

Documentazione da presentare all'atto della richiesta di anticipazione per sé:

1. Modulo di richiesta anticipazione E1A1;
2. Copia di documento di identità in corso di validità e della tessera sanitaria dell'aderente;
3. Informativa relativa al trattamento dei dati personali sottoscritta dall'aderente;
4. Liberatoria o autorizzazione della finanziaria in caso di cessione del quinto;
5. Copia atto di prenotazione dell'alloggio;
6. Copia del contratto di appalto;
7. Autocertificazione prima casa di abitazione da parte dell'aderente;
8. Autocertificazione del regime patrimoniale (necessaria solo in caso di acquisto col coniuge/unito civilmente);
9. Autorizzazione del Giudice Tutelare nel caso in cui il richiedente sia un soggetto minore o incapace.

In caso di richiesta di anticipazione per figlio/a, oltre alla documentazione di cui ai precedenti punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, deve essere presentata:

1. Copia di documento di identità in corso di validità e della tessera sanitaria del figlio/a;
2. Informativa relativa al trattamento dei dati personali sottoscritta dal figlio/a;
3. Autocertificazione attestante legame di parentela;
4. Autocertificazione prima casa di abitazione da parte del figlio/a;
5. Autocertificazione del regime patrimoniale da parte del figlio/a (necessaria solo in caso di acquisto col coniuge/unito civilmente).

Documentazione giustificativa da presentare a consuntivo:

- ***Entro 30 giorni dalla data di assegnazione:***
Copia atto notarile di assegnazione dell'alloggio;
- ***Entro 18 mesi dalla data di erogazione:***
Certificato di residenza o autocertificazione di residenza

2.1.4 ACQUISTO TRAMITE ASTA GIUDIZIARIA

Documentazione da presentare all'atto della richiesta di anticipazione per sé:

1. Modulo di richiesta anticipazione E1A1;
2. Copia di documento di identità in corso di validità e della tessera sanitaria dell'aderente;
3. Informativa relativa al trattamento dei dati personali sottoscritta dall'aderente;
4. Liberatoria o autorizzazione della finanziaria in caso di cessione del quinto;
5. Copia dell'avviso di vendita;
6. Copia del verbale di aggiudicazione dell'asta;
7. Autocertificazione prima casa di abitazione da parte dell'aderente;
8. Autocertificazione del regime patrimoniale (necessaria solo in caso di acquisto col coniuge/unito civilmente);
9. Autorizzazione del Giudice Tutelare nel caso in cui il richiedente sia un soggetto minore o incapace.

In caso di richiesta di anticipazione per figlio/a, oltre alla documentazione di cui ai precedenti punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, deve essere presentata:

1. Copia di documento di identità in corso di validità e della tessera sanitaria del figlio/a;
2. Informativa relativa al trattamento dei dati personali sottoscritta dal figlio/a;
3. Autocertificazione attestante legame di parentela;
4. Autocertificazione prima casa di abitazione da parte del figlio/a;
5. Autocertificazione del regime patrimoniale da parte del figlio/a (necessaria solo in caso di acquisto col coniuge/unito civilmente).

Documentazione giustificativa da presentare a consuntivo:

- ***Entro 30 giorni dalla data del decreto:***
Copia del decreto di trasferimento dell'immobile;
- ***Entro 18 mesi dalla data di erogazione:***
Certificato di residenza o autocertificazione di residenza

2.2 NOTE SULLE ANTICIPAZIONI (EDILIZIA ACQUISTO)

✓ **E' possibile chiedere l'anticipazione dopo aver effettuato l'acquisto?**

SI, a condizione che l'acquisto sia stato effettuato nei 180 giorni antecedenti la data di inoltro della richiesta di anticipazione e questo risulti dall'atto notarile di acquisto o di assegnazione dell'immobile in caso di costruzione in cooperativa.

✓ **Esiste un limite minimo per la richiesta di anticipazione?**

SI, il limite minimo per la richiesta dell'anticipazione per acquisto prima casa è fissato in € 3.000,00 al lordo della fiscalità

✓ **E' concessa l'anticipazione per l'acquisto della prima casa, in caso di alienazione dell'immobile per il quale si è già goduto delle agevolazioni fiscali prima casa?**

SI, a condizione che l'alienazione del primo immobile avvenga entro un anno dal rogito. A tal fine è indispensabile che nell'atto notarile di acquisto sia espressamente indicato l'impegno dell'aderente all'alienazione dell'immobile "prima casa" già in suo possesso entro i 12 mesi successivi.

✓ **E' concessa l'anticipazione per l'acquisto, in caso di possesso di un altro immobile a uso abitativo ricevuto per successione o acquistato senza agevolazioni fiscali?**

SI, a condizione che sia prima alienato l'immobile acquistato per successione o senza agevolazioni fiscali.

✓ **E' concessa l'anticipazione per l'acquisto, in caso di assegnazione, nell'ambito di una separazione consensuale o giudiziale, all'altro coniuge dell'alloggio di cui si è proprietari o comproprietari?**

NO, l'anticipazione non è concessa.

✓ **Nel caso in cui il provvedimento che determina lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio (DIVORZIO) preveda l'assegnazione dell'abitazione familiare, è concessa l'anticipazione per l'acquisto della quota di proprietà dell'altro coniuge?**

SI, qualora il provvedimento (da allegare alla richiesta) preveda l'acquisto della quota di proprietà dell'altro coniuge e il richiedente mantenga o assuma la residenza nello stesso immobile.

✓ **Può essere richiesta l'anticipazione per l'acquisto dell'usufrutto?**

NO, in conformità all'orientamento COVIP *"la nozione di acquisto della prima casa di abitazione comprende solo l'acquisto del diritto di proprietà e non anche di diritti reali di godimento su beni altrui, quali l'usufrutto, che presenta rispetto alla proprietà carattere parziale."*

✓ **Può essere richiesta l'anticipazione per l'acquisto della nuda proprietà?**

SI, purché l'iscritto o un figlio/a vi stabilisca la residenza.

✓ È possibile ottenere l'anticipazione per l'acquisto della prima casa cointestata con il coniuge?

SI. Nel caso in cui i coniugi siano in regime di comunione legale dei beni l'anticipazione può essere richiesta sull'intero costo dell'immobile. Nel caso in cui i coniugi siano in regime di separazione dei beni l'anticipazione è concessa proporzionalmente alla quota di proprietà acquistata

✓ Può essere richiesta l'anticipazione per l'acquisto di una casa all'estero?

SI, a condizione che l'aderente o il figlio/a vi stabilisca la residenza.

✓ E' concessa l'anticipazione per l'acquisto di una pertinenza ?

NO.

3. ANTICIPAZIONE PER RISTRUTTURAZIONE DELLA PRIMA CASA

3.1 DOCUMENTI DA PRESENTARE

Documentazione da presentare all'atto della richiesta di anticipazione per sé:

1. Modulo di richiesta anticipazione E2A1;
2. Copia di documento di identità in corso di validità e della tessera sanitaria dell'aderente;
3. Informativa relativa al trattamento dei dati personali sottoscritta dall'aderente;
4. Liberatoria o autorizzazione della finanziaria in caso di cessione del quinto;
5. Copia dell'atto di proprietà (o equipollente) dell'immobile oggetto di ristrutturazione;
6. Copia del titolo abilitativo edilizio necessario per l'esecuzione dei lavori (se previsto dalla normativa vigente) o autocertificazione attestante che i lavori previsti non necessitano di alcun titolo abilitativo;
7. Preventivi di spesa dei lavori da eseguire firmati per accettazione;
8. Copia della delibera assembleare e della tabella millesimale di ripartizione delle spese, nel caso in cui gli interventi siano effettuati su parti comuni dell'edificio;
9. Autocertificazione attestante che l'immobile oggetto di ristrutturazione risulti prima casa di abitazione e che i lavori edilizi rientrino in quelli previsti dalla normativa vigente (art.3, comma 1 lettera a, b, c, d D.P.R.380/2001)
10. Certificato o autocertificazione di residenza nell'immobile oggetto di ristrutturazione;
11. Autocertificazione del regime patrimoniale (necessaria solo in caso di immobile in comproprietà col coniuge/unito civilmente);
12. Autorizzazione del Giudice Tutelare nel caso in cui il richiedente sia un soggetto minore o incapace.

In caso di richiesta di anticipazione per figlio/a, oltre alla documentazione di cui ai precedenti punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, deve essere presentata:

1. Copia di documento di identità in corso di validità e della tessera sanitaria del figlio/a;
2. Informativa relativa al trattamento dei dati personali sottoscritta dal figlio/a;
3. Autocertificazione attestante legame di parentela;
4. Autocertificazione attestante che l'immobile oggetto di ristrutturazione risulti prima casa di abitazione e che i lavori edilizi rientrino in quelli previsti dalla normativa vigente da parte del figlio/a (art.3, comma 1 lettera a, b, c, d D.P.R.380/2001);
5. Certificato o autocertificazione di residenza nell'immobile oggetto di ristrutturazione da parte del figlio/a;
6. Autocertificazione del regime patrimoniale da parte del figlio/a (necessaria solo in caso di immobile in comproprietà col coniuge/unito civilmente).

DOCUMENTAZIONE GIUSTIFICATIVA DA PRESENTARE A CONSUNTIVO:

Entro 30 giorni dalla data di ultimazione dei lavori:

- Copia delle fatture/ricevute fiscali e dei relativi bonifici utili ad usufruire delle detrazioni fiscali ("bonifici parlanti") attestanti le spese effettivamente sostenute emesse non oltre 180 giorni prima della richiesta.

3.2 DEFINIZIONE DEGLI INTERVENTI PREVISTI (D.P.R. 380/2001 ART. 3 COMMA 1 LETTERE A) B) C) D)

- A. "interventi di manutenzione ordinaria", gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
- B. "interventi di manutenzione straordinaria", le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso;
- C. "interventi di restauro e di risanamento conservativo", gli interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;
- D. "interventi di ristrutturazione edilizia", gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e successiva fedele ricostruzione di un fabbricato identico, quanto a sagoma, volumi, area di sedime e caratteristiche dei materiali, a quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica.

Tra gli interventi che legittimano la richiesta di anticipazione è prevista anche l'installazione di impianti fotovoltaici.

3.3 NOTE SULLE ANTICIPAZIONI (EDILIZIA RISTRUTTURAZIONE)

✓ E' possibile chiedere anticipazioni per lavori di ristrutturazione già effettuati?

SI, a condizione che dalla documentazione (fatture/bonifici afferenti alla ristrutturazione) le opere risultino effettuate nei 180 giorni antecedenti alla data della richiesta.

✓ Esiste un limite minimo per la richiesta di anticipazione?

SI, il limite minimo per la richiesta dell'anticipazione per ristrutturazione edilizia è fissato in € 3.000,00 al lordo della fiscalità

4. ANTICIPAZIONE PER SPESE SANITARIE

4.1 DOCUMENTI DA PRESENTARE

Documentazione da presentare all'atto della richiesta di anticipazione per sé:

1. Modulo di richiesta anticipazione S1A1;
2. Copia di documento di identità in corso di validità e della tessera sanitaria dell'aderente;
3. Informativa relativa al trattamento dei dati personali sottoscritta dall'aderente;
4. Liberatoria o autorizzazione della finanziaria in caso di cessione del quinto;
5. Dichiarazione rilasciata dalla struttura pubblica competente (ASL) o dal medico di base che certifichi la necessità di terapie/interventi di straordinaria rilevanza sanitaria;
6. Certificazione della struttura sanitaria o dello specialista con indicazione della spesa da sostenere/preventivi di spesa delle terapie e/o degli interventi da eseguire;
7. Autocertificazione relativa ad eventuali spese di viaggio e soggiorno, comprese quelle relative alla persona che presta assistenza al soggetto per cui si richiede l'anticipazione;
8. Autorizzazione del Giudice Tutelare, nel caso in cui il richiedente sia un soggetto minore o incapace.

In caso di richiesta di anticipazione per coniuge/unito civilmente, figlio/a, oltre alla documentazione di cui ai punti precedenti, devono essere presentati:

- Copia di documento di identità in corso di validità e della tessera sanitaria del coniuge/unito civilmente/figlio/a;
- Informativa relativa al trattamento dei dati personali sottoscritta dal coniuge/unito civilmente/figlio/a se maggiorenne;
- Autocertificazione attestante legame di parentela.

DOCUMENTAZIONE GIUSTIFICATIVA DA PRESENTARE A CONSUNTIVO:

Entro 30 giorni dalla data di ultimazione delle terapie/interventi sanitari:

- Fatture/ricevute fiscali delle strutture sanitarie e/o dello specialista attestanti le spese sostenute.
- Documenti inerenti alle spese di viaggio e soggiorno sostenute con certificazione della struttura sanitaria e/o dello specialista attestante lo svolgimento delle terapie/interventi

4.2 NOTE SULLE ANTICIPAZIONI (SPESE SANITARIE)

✓ Quali sono i limiti di importo per la concessione dell'anticipazione sanitaria?

L'anticipazione per spese sanitarie è concessa per il sostenimento di spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative al richiedente, al coniuge e ai figli, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche, limitatamente al costo a carico del partecipante, nel limite del 75% della posizione previdenziale.

✓ Esiste un limite minimo per la richiesta di anticipazione?

SI, il limite minimo per la richiesta dell'anticipazione sanitaria è fissato in € 3.000,00 al lordo della fiscalità.

5. ANTICIPAZIONE PER ALTRE CAUSE

5.1 DOCUMENTI DA PRESENTARE

Documentazione da presentare all'atto della richiesta di anticipazione

- Modulo di richiesta anticipazione C1A1;
- Copia di documento di identità in corso di validità e della tessera sanitaria dell'aderente;
- Informativa relativa al trattamento dei dati personali sottoscritta dall'aderente;
- Liberatoria o autorizzazione della finanziaria in caso di cessione del quinto;
- Autorizzazione del Giudice Tutelare, nel caso in cui il richiedente sia un soggetto minore o incapace

5.2 NOTE SULLE ANTICIPAZIONI (ALTRE CAUSE)

✓ Entro quali limiti è concessa l'anticipazione?

L'anticipazione per altre cause è concessa nel limite del 30% della posizione previdenziale.

✓ In caso di successive richieste come si determina il limite del 30%?

L'importo erogabile per la nuova richiesta non può superare il 30 per cento della posizione complessiva maturata alla data della richiesta decurtata delle somme già erogate in precedenza a titolo di anticipazioni per altre cause e non reintegrate.

✓ Esiste un limite minimo per la richiesta di anticipazione?

SI, il limite minimo per la richiesta dell'anticipazione altre cause è fissato in € 3.000,00 al lordo della fiscalità.